



Comune di Siderno

(Provincia di Reggio Calabria)

1° SETTORE - AFFARI GENERALI E SVILUPPO RISORSE UMANE

SELEZIONE PUBBLICA PER IL PATROCINIO, LA RAPPRESENTANZA LEGALE E PROCESSUALE DEL COMUNE DI SIDERNO

IL RESPONSABILE

Premesso che Con deliberazione della Commissione Straordinaria n. 33 del 20/02/2014 sono stati dati gli atti di indirizzo per la selezione di un professionista, singolo o associato, cui conferire il patrocinio e la rappresentanza legale - processuale in tutte le controversie giudiziarie dell'Ente nonché in alcuni specifici giudizi in cui il Comune è già costituito, che oltre ad avere maturato una significativa esperienza per ogni grado del giudizio (con particolare riguardo alle materie di interesse degli enti locali) abbia svolto nell'ultimo triennio incarichi di rilievo presso Comuni commissariati ai sensi dell'art. 143 TUEL, fermo restando i requisiti necessari a contrarre con la P.A.

RENDE NOTO

che è indetta una procedura selettiva - comparativa pubblica per il conferimento di un incarico di assistenza legale e di rappresentanza processuale in giudizio per tutte le controversie nelle quali il Comune di Siderno sia parte attiva o passiva.

Art. 1 - REQUISITI RICHIESTI

Per l'ammissione alla selezione gli aspiranti dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) Cittadinanza italiana;
- b) Godimento dei diritti civili e politici;
- c) Non avere riportato condanne penali per reati che importino l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero a pena reclusiva, salvo riabilitazione;
- d) Non essere destinatari di sentenza di condanna passata in giudicato o di decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità Europea che incidono sulla moralità professionale; è, comunque, causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati per partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio;
- e) Non trovarsi in alcuna considerazione che comporti il divieto di contrarre con una pubblica amministrazione, ivi comprese tutte le ipotesi di cui all'art. 38 del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;
- f) Titolo di studio: Laurea in giurisprudenza conseguita presso una università o altro Istituto Universitario Statale o legalmente riconosciuto;
- g) Abilitazione all'esercizio della professione di avvocato;
- h) Iscrizione all'Ordine degli Avvocati non inferiore ad anni cinque;
- i) Iscrizione alla Cassa di Previdenza forense;
- j) Abilitazione al patrocinio presso la Corte di Cassazione e le altre Giurisdizioni Superiori.

Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del presente bando dalla persona fisica partecipante. In caso di studio associato la domanda dovrà essere presentata da uno dei professionisti associati allo studio stesso, e verranno valutati i requisiti del soggetto che ha presentato la domanda, anche per quel che attiene alla valutazione di cui all'art. 8 del presente bando.

Art. 2 – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione dovrà essere redatta in carta semplice, secondo l'apposito schema allegato al presente avviso e sottoscritta in modo leggibile e per esteso. Alla stessa dovrà essere allegata copia di documento di riconoscimento in corso di validità ed il curriculum vitae reso secondo la formula prevista dell'articolo 46 del D.P.R. n. 445/2000, indicante tutte le informazioni necessarie all'attività valutativa.

Nel caso di avvocato operante in regime di studio associato dovrà essere prodotta copia dell'atto costitutivo con l'indicazione dei professionisti associati. L'incarico sarà in ogni caso affidato alla persona fisica presentatrice dell'istanza ed i rapporti, di qualsivoglia natura, fra i componenti lo studio associato non avranno alcuna valenza nei confronti di questo Comune.

Si specifica che per studio professionale associato forense si intende qualunque forma di collegamento professionale formalmente costituito agli effetti fiscali in cui è l'incarico "sempre conferito all'avvocato in via personale" (art. 4, comma 1 della Legge Forense); dunque non all'associazione, ma alla persona fisica.

Alla domanda dovrà essere altresì allegata apposita dichiarazione, resa ai sensi dell'articolo 46 del D.P.R. n. 445/2000, con la quale il partecipante dichiara di:

- 1) essere in possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall'art. 38 del d.lgs. n. 163/2006 e di quelli indicati nel presente avviso di selezione;
- 2) non assumere la rappresentanza e la difesa in azioni giudiziarie e stragiudiziali contro il Comune di Siderno, né personalmente, né tramite propri procuratori e collaboratori di studio ed a rinunciare in via formale e sostanziale ad eventuali incarichi professionali già assunti e in contrasto con l'Ente a far data e per l'intero periodo di validità dell'instaurato rapporto professionale con l'Ente, al fine di evitare incompatibilità e violazione del codice deontologico;
- 3) accettare e dichiarare che il subentro nelle cause di cui all'art. 4, comma 2, del presente bando in cui il Comune di Siderno è già costituito a mezzo di altro procuratore non comporterà alcun costo aggiuntivo per l'Ente;
- 4) di non avere contenziosi in atto nei confronti del Comune di Siderno e di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità e/o conflitto di interesse all'assunzione dell'incarico di patrocinio e rappresentanza giudiziale del Comune di Siderno ai sensi dell'art. 53 d.lgs. n. 165/2001 e ss.mm. ed integrazioni impegnandosi a comunicare successive sopravvenienze;
- 5) di conoscere ed accettare il contenuto del Codice Integrativo di Comportamento del Comune di Siderno, approvato con deliberazione C.S. n. 240 del 20/12/2013 in esecuzione al DPR n. 621/2013 ed allegato al Piano Triennale Anticorruzione del Comune di Siderno 2014/2016;
- 6) essere in regola con il pagamento di imposte, tasse e contributi di qualsiasi specie in favore dell'erario, di enti pubblici, della cassa di previdenza professionale e delle casse comunali. Il rispetto degli obblighi contributivi e previdenziali dovrà essere attestato mediante la produzione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC);
- 7) di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari così come previsto dalla L. n. 136/2010. In particolare il candidato dovrà dichiarare di impegnarsi, in caso di conferimento dell'incarico di cui al presente bando, a comunicare entro 7 giorni dalla richiesta del responsabile del procedimento, uno o più conti correnti bancari o postali accessi presso banche o presso la società Poste italiane Spa dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate a operare su di essi;
- 8) non aver assunto incarichi difensivi, in qualsivoglia materia, contro il Comune di Siderno, né di aver alcun contenzioso quale difensore di parte con l'impegno, nel caso di conferimento dell'incarico di cui al presente bando, ad eliminare la predetta situazione di incompatibilità, entro e non oltre il termine di giorni sette (7) dalla data di stipula dell'apposita convenzione. Nel caso di studio legale associato, tale incompatibilità va rimossa – se esistente – nei confronti di tutti gli associati allo studio;
- 9) non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità e/o conflitto di interesse all'assunzione dell'incarico in relazione alle circostanze dettate nell'art. 53 d.lgs. n. 169/2001 ed in particolare di non avere contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non avere attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle

pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto;

- 10) essere in possesso della copertura assicurativa per la responsabilità civile e professionale con massimale non inferiore a € 516.000,00;
- 11) Dichiarazione che nei propri confronti e dei propri parenti e/o affini fino al 4° grado, non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

A tal fine si precisa che essendo il Comune sciolto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 143 TUEL, l'incarico soggiace alla disciplina dell'informazione antimafia che sarà richiesta alla Prefettura competente ai sensi e per gli effetti dell'art. 100 del d.lgs. n. 159/2011

La domanda dovrà pervenire, a pena di esclusione, al protocollo generale dell'Ente, in busta chiusa e dovrà essere apposta, oltre all'indicazione del mittente e del destinatario, la dicitura: ***"Domanda di partecipazione alla selezione pubblica per assistenza legale e rappresentanza processuale del Comune di Siderno dalla data del conferimento dell'incarico"*** tramite posta (farà fede il timbro postale) o con consegna diretta a mano al protocollo dell'Ente, **entro le ore 13:00 del 14 aprile 2014.**

Alla domanda, redatta sul modello predisposto, dovrà essere allegata l'elencazione dei titoli posseduti, la dichiarazione di essere in possesso dei requisiti sopra richiesti sotto forma di autocertificazione, la fotocopia di un valido documento d'identità e il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in corso di validità ed il curriculum per la valutazione (v. art. 8).

La ritardata, parziale o errata presentazione della documentazione comporterà automaticamente l'esclusione dalla selezione. Non è sanabile e comporta l'esclusione dalla selezione la mancata, erronea, incompleta o tardiva presentazione anche parziale dei documenti soprarichiamati nonché la mancanza della regolare sottoscrizione in calce ai documenti medesimi.

ART. 3 – AFFIDAMENTO DELL'INCARICO

La competenza a promuovere o resistere alle liti è dell'organo esecutivo (Giunta Comunale), che contestualmente all'atto di costituzione in giudizio provvede a dare mandato al Responsabile del Settore interessato per i successivi e ulteriori adempimenti.

ART. 4 – OGGETTO DELL'INCARICO

L'incarico ha per oggetto la rappresentanza e difesa in giudizio del Comune di Siderno.

L'avvocato che verrà incaricato si obbliga ad assumere la difesa dell'Ente in tutte le liti future attive e passive da proporsi a cura del Comune o avverso procedimenti proposti da terzi nei confronti dell'Ente in tutte le sedi giurisdizionali competenti di ogni ordine e grado, previo rituale incarico che sarà conferito nei termini dell'art. 3 del presente avviso.

L'incarico comprende anche l'assunzione della difesa in giudizio dell'ente in alcuni specifici procedimenti già pendenti - in cui l'Ente è già costituito con gli attuali legali presso le seguenti giurisdizioni: TAR – Tribunale Sezione Penale per la costituzione di parte Civile - causa Siderno Ambiente/Comune di Siderno presso Tribunale di Locri per le quali il compenso di cui all'art. 8 del presente bando sarà determinato in relazione allo stato della controversia al momento del subentro.

L'incarico in esame non comprende le controversie già pendenti (ad esclusione di quelle suindicate e di quelle pendenti dinanzi alle Magistrature Superiori) che saranno conferite ad esito di altra selezione pubblica già avviata dall'Ente per il conferimento dell'incarico ad altro avvocato, singolo o associato. L'Ente potrà in relazione alla complessità del giudizio e/o nei casi di incompatibilità del professionista a svolgere alcuni giudizi riservarsi di affidare dette controversie ad altro avvocato da individuare nell'ambito dei professionisti utilmente collocati nella selezione in esame.

ART. 5 – OBBLIGHI DEL PROFESSIONISTA

Il legale incaricato è tenuto a svolgere gli incarichi affidategli con diligenza e nel pieno interesse dell'Ente. In riferimento alla rappresentanza in giudizio come sopra specificata, il legale incaricato svolgerà anche un'attività di supporto degli uffici di carattere stragiudiziale finalizzata al rilascio di

pareri scritti e orali, con riferimento a questioni amministrative suscettibili di generare contenzioso nonché un'attività propedeutica e correlata alle azioni da proporre, a cui resistere ovvero da transigere; assicurerà la propria presenza presso gli uffici comunali per il tempo ragionevolmente utile all'espletamento delle incombenze relative alla complessiva attività di assistenza.

È tenuto, altresì:

- 1) ad assicurare la presenza presso gli uffici comunali per il tempo necessario a prendere conoscenza degli atti di pertinenza dell'incarico ricevuto e fornire l'assistenza richiesta;
- 2) a partecipare ad incontri e riunioni con i Responsabili dei Servizi del Comune e gli Amministratori per la trattazione delle cause, anche nel corso del loro svolgimento, a richiesta dell'Ente;
- 3) ad aggiornare costantemente l'Ente sulle attività inerenti l'incarico, mediante agenda legale informatica ed allegando relativa documentazione. E' fatto obbligo al professionista di aggiornare l'Ente sullo stato della pratica all'esito delle udienze che saranno fissate per ogni contenzioso proponendo, per iscritto, eventuali ulteriori azioni ad esso connesso;
- 4) a depositare trimestralmente una relazione sullo stato dei giudizi pendenti, con l'indicazione del probabile esito degli stessi ai fini di una valutazione di eventuali spese a carico dell'Ente da prevedersi nel bilancio comunale;
- 5) a segnalare gli atti più opportuni per evitare danni o lievitazione dei costi, anche processuali e ad adottare tutte le misure e le iniziative idonee alla rapida conclusione dei giudizi pendenti;
- 6) a richiedere, nelle ipotesi previste per legge, la riunione dei giudizi;
- 7) a non intrattenere altri rapporti professionali che possano risultare formalmente o sostanzialmente incompatibili con gli interessi dell'Ente;
- 8) alla conclusione del giudizio, a fornire all'Ufficio competente un'immediata comunicazione unitamente ad apposita relazione in ordine ad eventuale opposizione e/o ricorso di 2° grado dei singoli giudizi, ferma restando la restituzione dei fascicoli di causa.

Art. 6 – DURATA DELL'INCARICO

L'incarico avrà la durata dalla data di sottoscrizione del disciplinare di incarico e sino al termine della gestione commissariale.

ART. 7 – RECESSO

L'amministrazione ha facoltà di risolvere unilateralmente il contratto con il professionista per comprovata inadempienza o ritardo nel compimento degli atti propri dell'ufficio di difesa o qualora siano ravvisabili responsabilità connesse all'incarico.

Il legale ha facoltà di recedere dal presente incarico per giusta causa, con un preavviso di almeno 3 (tre) mesi, al fine di evitare pregiudizi per il Comune.

In entrambi i casi la determinazione del compenso, nei termini di cui all'art. 8, farà riferimento alla fase in cui versano i singoli giudizi alla data di recesso o della risoluzione.

ART. 8 – COMPENSI

Il compenso per tale incarico sarà determinato, per ogni singolo giudizio e fino alla definizione dello stesso nel modo seguente:

- **in caso di soccombenza:** tabella dei parametri forensi di cui al Decreto Ministeriale n. 140/2012, con riferimento al valore effettivo della causa (art. 5), negli importi vigenti alla data di conferimento dell'incarico e a prescindere di eventuali nuovi aggiornamenti ridotto del 20%.
- **in caso di vittoria:** tabella dei parametri forensi di cui al Decreto Ministeriale n. 140/2012, con riferimento al valore effettivo della causa (art. 5), negli importi vigenti alla data di conferimento dell'incarico e a prescindere di eventuali nuovi aggiornamenti ridotto del 20% con esclusione di distrazione per cui le somme liquidate in giudizio saranno di spettanza esclusiva dell'Ente.

Il compenso come sopra indicato, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, comprende ogni attività accessoria, quali, a titolo di esempio, gli accessi agli uffici pubblici, le trasferte, la corrispondenza anche telefonica o telematica o collegiale con il cliente, le attività connesse a oneri amministrativi o fiscali, le sessioni per rapporti con colleghi, ausiliari, consulenti, magistrati.

Tutte le spese sostenute saranno rimborsate previa presentazione della documentazione attestante la spesa.

ART. 9 – CRITERI DI VALUTAZIONE

La selezione consisterà nella comparazione e valutazione dei titoli di seguito riportati.

1. Voto di Laurea;
2. Anzianità iscrizione Albo Ordine Avvocati;
3. Attività professionale svolta, nell'ultimo triennio, presso Enti Locali da evidenziare nel curriculum.

PUNTEGGI:

1. **Voto di laurea:** **Max punti 6**
A partire dal voto 100 (incluso) si attribuiscono punti 0,5 per ogni voto;
 - Punti 1 per la lode.
2. **Anzianità iscrizione albo professionale:** **Max punti 5**
 - per ogni due anni di iscrizione agli albi professionali oltre i 5 (cinque), costituenti requisito di ammissione: punti 0,5 fino ad un massimo di punti 5 ;
3. **Attività specifica di patrocinio presso Enti locali svolta nell'ultimo triennio:**
Curriculum **Max punti 20**

MATERIA	INCARICHI	PUNTI	
		Giudizi di 2° grado	Giudizi di 1° grado
CIVILE *** (max punti 6)	fino a 20	3	2
	fino a 40	4	3
	oltre 40	6	5

*** per ogni fascia di punteggio se 1/5 degli incarichi è costituito da giudizi di appello di secondo grado verranno attribuiti i punteggi di cui sopra. Nel caso di soli incarichi per giudizi di primo grado saranno attribuiti i punteggi ridotti.

MATERIA	INCARICHI	PUNTI
AMMINISTRATIVO (max punti 6)	fino a 10	2
	fino a 20	4
	oltre 20	5

MATERIA	INCARICHI	PUNTI
TRIBUTARIO (max punti 3)	fino a 10	2
	oltre 10	3

MATERIA	INCARICHI	PUNTI
PENALE (max punti 3)	fino a 5	2
	oltre 5	3
Altre esperienze formative o professionali riportate nel curriculum e non oggetto di valutazione ai punti precedenti		PUNTI (max 2)
Altre esperienze presso Enti Commissariati ex art. 143 TUEL		max 0,50
Incarichi presso Amministrazioni Giudiziarie		max 0,50
Master di specializzazione di II° livello		max 0,50
Pubblicazioni		max 0,50

Art. 10 – SCELTA DEL PROFESSIONISTA

La scelta del professionista sarà fatta dalla Commissione Straordinaria attraverso la comparazione delle esperienze professionali rilevate dai curricula presentati dai legali utilmente collocati tra i primi dieci, avuto riguardo dei criteri qualitativi posti a base della selezione pubblica e dei punteggi attribuiti nonché della comprovata esperienza professionale nell'attività di assistenza e patrocinio legale in

favore di Enti locali retti da una o più gestioni commissariali a seguito di scioglimento per infiltrazioni mafiosa.

L'incarico di cui al presente bando potrà essere affidato anche in caso di una sola domanda.

Prima del conferimento dell'incarico il professionista prescelto dovrà comprovare gli incarichi dichiarati in sede di manifestazione di interesse nel termine di gg. 5 dalla comunicazione dell'esito della selezione.

Art. 11 – AVVERTENZE ED ESCLUSIONI **CLAUSOLE DI RISERVA**

Saranno escluse le candidature:

- pervenute oltre il termine fissato dal presente avviso;
- non contenute in busta chiusa e riportante la dicitura descritta;
- con documentazione incompleta;
- con documentazione recante informazioni che risultano non veritiere.

Questo Ente non è in alcun modo vincolato a procedere all'affidamento dell'incarico.
Il Comune di Siderno si riserva la facoltà di sospendere o revocare la selezione qualora ne rilevasse l'opportunità per ragioni di pubblico interesse.

Dell'esito della presente selezione pubblica sarà dato avviso nell'albo pretorio e sul sito internet del comune.

Art. 12 – UTILIZZO DEI DATI PERSONALI

I dati personali dei partecipanti saranno raccolti e trattati presso il Comune di Siderno per le finalità di gestione relative alle procedure di selezione e per eventuale incarico ai sensi del d.lgs. n. 196/2003.

Art. 13 – DISPOSIZIONI FINALI

Il bando, corredato dallo schema di domanda, sarà pubblicato all'Albo Pretorio e sul Sito Internet del Comune. Il bando sarà inviato all'Ordine Forense di Reggio Calabria ed ai Distretti di Locri e Palmi per la pubblicazione nei relativi siti.

A titolo di preinformazione, si comunica che **giorno 16 aprile 2014 alle ore 9:00** si procederà all'esame delle domande pervenute e a conclusione sarà redatta la graduatoria provvisoria dei partecipanti alla selezione. L'avvenuto affidamento dell'incarico sarà reso noto con successivo atto che sarà pubblicato all'Albo Pretorio e sul Sito del Comune.

Ulteriori informazioni possono essere richieste al Settore Affari Generali, tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00 al numero di telefono 0964345204.

Ai sensi di quanto disposto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, ed a tutti gli effetti della presente procedura comparativa, il Settore Affari Generali è individuato quale Unità organizzativa competente, ed il Responsabile del Procedimento è il Responsabile pro-tempore del 1° Settore.

31 marzo 2014

Il Responsabile
(Giuseppe Falvo)